

LINEE
GUIDA

SULLA
GESTIONE DEI
PALLET USATI


conlegno
Consorzio Servizi Legno Sughero


GESTITO DA conlegno


PREVENZIONE E RIUTILIZZO


rilegno


FLA
FEDERLEGNOARREDO

ASPETTI AMBIENTALI

1. PREMESSA

In relazione alla gestione del “parco pallet”, un tema di indubbio interesse è quello della natura dei pallet usati dopo il primo ciclo di utilizzo, ossia se essi costituiscano “rifiuti” oppure “imballaggi riutilizzabili” e conseguentemente *quando un bene di imballaggio diventa un rifiuto di imballaggio*.

La disciplina di riferimento è contenuta nella Parte Quarta del d. lgs. 152/2006 (recante “Norme in materia ambientale”, cd. Codice dell’Ambiente), il cui Titolo II regola «la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio», in particolare «di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati e prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, a qualsiasi titolo, qualunque siano i materiali che li compongono» (art. 217), facendo ampi rinvii, in relazione ai rifiuti di imballaggio, alla disciplina generale sui rifiuti contenuta nel Titolo I, pur con alcune specificazioni.

2. LA DISCIPLINA SUGLI IMBALLAGGI ED I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

L’art. 218 detta, con riferimento al settore degli imballaggi, alcune definizioni specifiche, che contribuiscono a chiarire i limiti ai quali la disciplina generale in materia di rifiuti, contenuta nel Titolo I della Parte Quarta, si applica agli imballaggi. In particolare, rilevano le seguenti definizioni:

- ▶ **“imballaggio riutilizzabile”**: *l’«imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all’interno di un circuito di riutilizzo» (lettera e);*
- ▶ **“rifiuto di imballaggio”**: *«ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione» (lettera f);*
- ▶ **“riutilizzo”**: *«operazione nella quale l’imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito (...); tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato» (lettera i);*
- ▶ **“riciclaggio”**: *«ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia» (lettera l);*
- ▶ **“recupero dei rifiuti generati da imballaggi”**: *«le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto» (lettera m);*
- ▶ **“filiera”**: *«organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall’inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell’imballaggio stesso» (lettera aa);*
- ▶ **“ritiro”**: *«l’operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili» (lettera bb);*
- ▶ **“ripresa”**: *«l’operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall’utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell’imballaggio stesso» (lettera cc);*
- ▶ **“imballaggio usato”**: *come l’«imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso» (lettera dd).*

Le definizioni sopra riportate non forniscono in maniera evidente la risposta alla questione oggetto di approfondimento, ed anzi contribuiscono, in parte, ad ingenerare confusione in ordine al regime applicabile, laddove ad esempio utilizzano indistintamente concetti come “imballaggio usato” in relazione ad operazioni - la ripresa ed il ritiro - che in realtà hanno ad oggetto tanto *beni di imballaggio*, quanto *rifiuti di imballaggio* e, ancora, riferiscono la produzione del rifiuto di imballaggio alla cessazione del “reimpiego”, senza trattare espressamente il tema della riparazione, che dunque non si colloca facilmente all’interno della filiera.

Occorre pertanto fare riferimento alla disciplina generale in materia di rifiuti.

3. LA NOZIONE DI RIFIUTO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO (SINTESI).

L’art. 183, comma 1, lettera **a)** del d. lgs. 152/2006 fornisce la seguente definizione di rifiuto: «*Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*».

L’interpretazione di tale definizione - segnatamente, di cosa si debba intendere per “*si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*” - è stata da sempre al centro di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, teso soprattutto a individuare i limiti di applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti. In breve, ne può essere offerta questa sintesi:

- ▶ è innanzitutto un *rifiuto* qualsiasi sostanza od oggetto che, indipendentemente dal valore economico e dalla funzionalità residua, viene *materialmente* sottoposto ad operazioni di recupero o smaltimento dal proprio detentore (*si disfa*);
- ▶ è poi un *rifiuto* qualsiasi sostanza od oggetto che, per legge, deve essere avviato ad operazioni di recupero o smaltimento (*obbligo di disfarsi*);
- ▶ è infine un *rifiuto* qualsiasi sostanza od oggetto di cui, sulla base dei parametri oggettivi individuati dal legislatore negli artt. 184-bis e 184-ter, non possa essere ritenuto un *sottoprodotto o un rifiuto* che ha cessato di essere tale (in gergo: prodotto secondario o materia prima secondaria) o, ancora, stante la definizione di riutilizzo individuata dall’art. 183, comma 1, lettera r), non possa essere gestito come bene usato (*intenzione di disfarsi*).

In ordine al riutilizzo - consistente in «*qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti*» - deve essere richiamato il principio stabilito dalla giurisprudenza, secondo il quale la prova circa la riutilizzabilità deve essere «*obiettiva, univoca e completa, non potendosi tenere conto solo delle affermazioni o delle intenzioni dell'interessato*» (v. Cassazione Penale, Sezione Terza, 27 giugno 2012, n. 25358; Cassazione Penale, Sezione Terza, 18 novembre 2010, n. 40855).

In altre parole, la riutilizzabilità non deve essere soltanto ipotizzata ed eventuale, ma deve configurare una caratteristica *oggettiva* ed *intrinseca* del bene.

La riutilizzabilità, inoltre, deve essere *diretta* e non costituire il risultato di un’operazione di *recupero*, quand’anche essa sia limitata alla *cernita* e selezione ed alla *verifica* della rispondenza del bene ai requisiti di prodotto.

Simili attività, infatti, ricadono espressamente nel novero delle operazioni di gestione di *rifiuti*, ed in quanto tali necessitano, se condotte da soggetti terzi, diversi dal *produttore* dei rifiuti (ossia dall’utilizzatore degli imballaggi), di autorizzazione secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/2006.

Rientrano in particolare nella gestione dei rifiuti:

- ▶ la **“raccolta”**: «il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento» (art. 183, lettera o);
- ▶ il **“recupero”**: «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero» (art. 183, lettera t).
- ▶ lo **“stoccaggio”**: «le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta» (art. 183, lettera aa);
- ▶ il **“trattamento”**: «operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento» (art. 183, lettera s);
- ▶ la **“preparazione per il riutilizzo”**: «le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento» (art. 183, lettera q); l'art. 184-ter precisa, a tale proposito, che l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri per il riutilizzo;
- ▶ il **“riciclaggio”**: «qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento» (art. 183, lettera u).

Il D.M. 5 febbraio 1998, così come modificato dal D.M. 186/2006, assoggetta alle procedure autorizzative semplificate di cui all'art. 216, d. lgs. 152/2006 il recupero dei rifiuti di imballaggio in legno; segnatamente, nell'Allegato 1 - Suballegato 1, al punto n. 9, intitolato *Rifiuti di legno e sughero (tra i quali figurano «cassette, pallet e altri imballaggi in legno non trattati»)*, nonché nell'Allegato 2 suballegato 3, al punto n. 4, relativo alla termovalorizzazione dei rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati (tra cui, nuovamente, i pallet e gli imballaggi).

Le attività di recupero di materia considerate dal decreto ministeriale sono le seguenti:

- 1) messa in riserva di rifiuti in legno** (cod. R13 ed R3 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d. lgs. 152/2006) con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura;
- 2) recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria** (cod. R3 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d. lgs. 152/2006);
- 3) recupero nell'industria cartaria** (cod. R3 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d. lgs. 152/2006);
- 4) recupero nell'industria del pannello in legno** (cod. R3 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d. lgs. 152/2006).

Le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti attraverso le operazioni di recupero sono le seguenti (punto 9.1.4. dell'Allegato 1, Suballegato 1):

- 1) manufatti a base di legno e sughero nelle forme usualmente commercializzate** (tra cui i pallet e loro componenti);
- 2) pasta di carta e carta nelle forme usualmente commercializzate;
- 3) pannelli nelle forme usualmente commercializzate.**

Il **recupero energetico** dei pallet consiste invece nella combustione in impianti dedicati al recupero energetico o impianti industriali che rispettino le prescrizioni di cui al punto 4.3. dell'allegato 2, Suballegato 1 del decreto ministeriale.

4. IL PALLET USATO È UN RIFIUTO?

La recente sentenza della **Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, 2 dicembre 2014, n. 50309**, pronunciata proprio con riferimento a problematiche inerenti la gestione dei pallet usati, ha ribadito che la nozione di rifiuto non deve essere intesa nel senso di escludere le sostanze o gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica; al fine di determinare se un residuo vada qualificato come rifiuto o meno, occorre, infatti, **porsi nell'ottica esclusiva del soggetto che lo produce (o lo detiene) e non in quella di chi ha interesse al suo utilizzo**. Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti pronunciata nei confronti di una società che acquistava pallet usati da terzi, li riparava e li reimmetteva in commercio in assenza di qualsivoglia autorizzazione alla gestione di rifiuti.

Queste le argomentazioni della Corte:

«5.3. Il Tribunale, infatti, parte da una constatazione di fatto oggettivamente incontestata: la inutilità per la “I. S.p.a.” dei bancali anche solo minimamente danneggiati; di qui la necessità (o comunque l'intenzione) di disfarsene.

5.4. Deve intendersi per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, senza che assuma rilievo la circostanza che ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto o tramite il suo recupero. E ciò sia in base all'interpretazione della definizione di rifiuto data dal legislatore nazionale, sia per giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, le cui decisioni sono immediatamente e direttamente applicabili in ambito nazionale, secondo la quale la nozione di rifiuto non deve essere intesa nel senso di escludere le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica, atteso che la protezione della salute umana e dell'ambiente verrebbe ad essere compromessa qualora l'applicazione delle direttive comunitarie in materia fosse fatta dipendere dall'intenzione del detentore di escludere o meno una riutilizzazione economica da parte di altri delle sostanza o degli oggetti di cui ci si disfa (o si sia deciso o si abbia l'obbligo di disfarsi) (Sez. 3, n. 2125 del 27/11/2002, Ferretti, Rv. 223291).

5.5. Il termine “disfarsi” (da sempre utilizzato dal legislatore europeo) è diverso da quello di “abbandono”, inizialmente utilizzato dal legislatore italiano del 1982 per definire il rifiuto (D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 2); e tuttavia per quanto il primo termine evochi meglio il concetto della inutilità della cosa che non risponde più alle esigenze e agli interessi del suo detentore, ciò nondimeno la giurisprudenza di questa Corte non aveva mancato di evidenziare la sostanziale equivalenza dei due termini, nel senso che “oggetto abbandonato o destinato all'abbandono” andava inteso non nel senso civilistico di “res nullius” o di “res derelicta”, disponibile all'apprensione di chiunque, sebbene di oggetto ormai inservibile, dismesso o destinato ad essere dismesso da colui che lo possiede, anche mediante un negozio giuridico (Sez. 3, n. 11237, del 16/02/1988, Ridolfi, Rv. 179749; Sez. 3, n. 2607 del 15/01/1991, Lubardi, Rv. 186489).

5.6. Non rileva, pertanto, l'interesse che altri possa avere allo sfruttamento del bene inservibile e non più utile al suo detentore, poiché tale interesse non trasforma il rifiuto in qualcosa di diverso.

5.7. La possibilità, contemplata dal legislatore e già riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, che del rifiuto, in quanto tale, possa farsi commercio (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1) rende chiara la prospettiva adottata dal legislatore nella sua potestà definitoria, peraltro vincolata al rispetto delle direttive dell'Unione Europea.

5.8. Occorre dunque porsi nell'ottica esclusiva del detentore/produttore del rifiuto, non in quella di chi ha interesse all'utilizzo del rifiuto stesso.

5.9. È la condotta del detentore/produttore che qualifica l'oggetto come rifiuto e che con la sua azione del “disfarsi” pone un “problema”, quello della gestione del rifiuto, la cui risoluzione costituisce attività di pubblico interesse (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 177, comma 2).

5.10. La nozione di sottoprodotto concorre a meglio circoscrivere l'ambito della condotta del “disfarsi”.

5.11. Sottoprodotti son sempre state quelle sostanze o quegli oggetti dei quali sin dall'inizio fosse certa, e non eventuale, la destinazione al riutilizzo nel medesimo ciclo produttivo o alla loro utilizzazione da parte di terzi (D.Lgs. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. n), nella sua versione originaria; D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. p), come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4; D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 bis, introdotto dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, art. 12).

5.12. È questa certezza oggettiva del riutilizzo che esclude a monte l'intenzione di disfarsi dell'oggetto o della sostanza (così espressamente D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. **p**), come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) e che concorre, insieme con le ulteriori condizioni previste dalle norme definitorie che si sono succedute nel tempo, a escluderlo dall'ambito di applicabilità della normativa sui rifiuti.

5.13. La mancanza di certezze iniziali sull'intenzione del produttore/detentore del rifiuto di "disfarsene" e l'eventualità di un suo riutilizzo legata a pure contingenze, impedisce in radice che esso possa essere qualificato come "sottoprodotto" sol perché il detentore se ne disfi mediante un negozio giuridico.

5.14. Alla luce dei principi che precedono appare agevole constatare che i "pallets" acquistati rotti dall'imputato per essere riparati e reimmessi sul mercato erano rifiuti a tutti gli effetti e che l'attività posta in essere dalla "E.S. S.r.l." costituiva attività (non autorizzata) di "recupero" di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. **t**).

5.15. I "pallets", infatti, costituivano oggetti dei quali non era certa sin dall'inizio la loro destinazione e dei quali la "I. S.p.a." si sarebbe disfatta se non fossero stati acquistati dalla "E.S. S.r.l.".

5.16. A ciò si aggiunga che i "pallets" non erano originati da un processo di produzione di cui costituivano parte integrante. Essi, invece, venivano sottoposti presso l'impresa dell'imputato a trattamento, mediante operazioni di recupero che ne consentissero la futura commerciabilità.

5.17. La condotta posta in essere integra, dunque, l'attività finalizzata alla cessazione della qualità di rifiuto dei "pallets" di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 ter, per il cui esercizio è necessaria l'autorizzazione.

5.18. La natura di rifiuto dei "pallets", inoltre, esclude in radice che la condotta addebitata all'imputato possa essere qualificata come "riutilizzo" di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. **r**), che ha ad oggetto "prodotti o componenti che non sono rifiuti".

Prendendo le mosse dalla pronuncia della Corte di Cassazione sopra riportata, al fine di stabilire se un pallet usato costituisca rifiuto o meno, è opportuno differenziare diverse casistiche:

(1) quella dell'utilizzatore di pallet che proceda alla selezione e/o riparazione degli imballaggi usati direttamente presso la propria sede - eventualmente anche avvalendosi di appaltatori secondo il modello dell'"appalto interno" - al fine di utilizzarli nuovamente nell'ambito della sua attività o di cederli a terzi (utilizzatori o commercianti), ottenendone un ricavo (riparazione in conto proprio);

(2) quella dell'utilizzatore di pallet che conferisce a terzi gli imballaggi usati al fine di farli verificare e riparare, ricevendoli in restituzione (riparazione in conto terzi);

(3) quella dell'utilizzatore di pallet che consegna a terzi, allo scopo di disfarsene, l'intero parco di pallet usati, anche eventualmente ottenendone un ricavo (cessione in blocco del parco dei pallet usati).

LA RIPARAZIONE IN CONTO PROPRIO

Nell'ipotesi *sub* **(1)** i pallet danneggiati, selezionati e riparati presso la sede stessa dell'utilizzatore e, quindi, riutilizzati oppure ceduti a terzi (utilizzatori o commercianti) per essere reimpiegati per le funzioni originarie non costituiscono rifiuti.

Procedendo autonomamente alla individuazione dei pallet danneggiati ed alla loro riparazione, l'utilizzatore manifesta, infatti, preventivamente, in maniera obiettiva ed inequivoca, l'intenzione di non disfarsi degli imballaggi usati ma di riutilizzarli, dopo averli riparati, direttamente nell'ambito della propria attività, in un momento anteriore a quello della *raccolta*, quindi preventivamente rispetto all'attività di *gestione* dei rifiuti vera e propria. L'eventuale cessione a terzi dei pallet in esubero non configura la cessione di un rifiuto, bensì di un bene di imballaggio usato, laddove il cessionario manifesti l'intenzione di acquistare il pallet per riutilizzarlo, intenzione che si può ricavare anche dalle condizioni di acquisto, oltre che dalla attività dell'acquirente.

Permangono peraltro, rispetto al caso in esame, alcuni profili di criticità, dal punto di vista tanto operativo, quanto legale.

Affinché un pallet possa essere considerato un *bene di imballaggio* suscettibile di *riutilizzo* è necessario, come già visto, che esso non debba essere e non sia sottoposto ad operazioni di *recupero* di rifiuti e che sia *oggettivamente riutilizzabile*.

Per quanto concerne i requisiti da rispettare affinché un pallet usato possa definirsi integro e quindi oggettivamente riutilizzabile, occorre fare riferimento agli standard di qualità UIC 435/2-435/4 per i pallet EPAL ed alla norma UNI EN ISO 18613 per i pallet “bianchi” (ossia non “a specifica”), oppure ancora ai capitolati di riferimento relativamente agli altri pallet “a specifica”.

È pertanto opportuno per l'utilizzatore predisporre accurate procedure di verifica che tengano conto di tali norme tecniche e somministrare agli operatori una idonea formazione al riguardo.

I pallet che, invece, a valle di una selezione effettuata direttamente dall'utilizzatore, risultino danneggiati o, comunque, non più direttamente riutilizzabili nei termini anzidetti (ossia, eventualmente, previa riparazione in conto proprio), devono essere considerati rifiuti ed essere conseguentemente gestiti nel rispetto della disciplina contenuta nella Parte Quarta del d. lgs. 152/2006, quanto, ad esempio, a deposito temporaneo e conferimento ad operatori autorizzati.

Come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza anche comunitaria e, da ultimo, dalla citata sentenza della Corte di Cassazione del 2014, l'eventuale valorizzazione economica non esclude di per sé la qualifica di rifiuto.

Va inoltre ricordato che, come già visto, la giurisprudenza ha affermato il principio secondo il quale la prova circa la riutilizzabilità deve essere «*obiettiva, univoca e completa, non potendosi tenere conto solo delle affermazioni o delle intenzioni dell'interessato*»; rilevano dunque, oltre agli elementi di cui sopra, ed in una fase preventiva all'eventuale selezione effettuata dallo stesso utilizzatore, le modalità ed i tempi di deposito: se i pallet restano inutilizzati per troppo tempo e/o appaiono oggettivamente inutilizzabili (perché fuori specifica o per le modalità con cui sono conservati, ad es. in modo promiscuo con rifiuti od altri imballaggi danneggiati ecc.) sarà difficile sostenerne la natura di beni di imballaggio usati destinati al riutilizzo.

LA RIPARAZIONE IN CONTO TERZI

Nell'ipotesi *sub (2)* relativa alla riparazione in conto terzi, occorre precisare che l'unica ipotesi in cui appare possibile qualificare come imballaggi e non come rifiuti i pallet danneggiati e non selezionati e riparati direttamente dall'utilizzatore, è quella del conferimento a terzi, mediante contratto di appalto, “in conto riparazione”, ossia con previsione della restituzione dei medesimi pallet consegnati una volta riparati.

In tale ipotesi, infatti, manca evidentemente la volontà, da parte del soggetto conferente, di disfarsi del bene, né sussiste un obbligo di farlo. Il bene di imballaggio viene riparato senza uscire dalla sfera di controllo dell'utilizzatore, al pari di qualsiasi altro bene di consumo che necessiti di una riparazione.

Va tuttavia precisato che tale pratica, in passato molto diffusa, oggi presenta maggiori margini di rischio, da un lato per l'introduzione, nella normativa ambientale, del concetto di “preparazione per il riutilizzo”, dall'altro per la circostanza che gli operatori incaricati della riparazione spesso svolgono questa attività in modo promiscuo rispetto ad attività di gestione dei rifiuti, sia in fase di trasporto, sia in fase di lavorazione.

Occorre infatti, affinché la “riparazione in conto terzi” non appaia elusiva degli obblighi stabiliti dalla normativa ambientale, che i beni di imballaggio che vengono restituiti al conferitore siano *fisicamente i medesimi* che erano stati consegnati al riparatore.

È, inoltre, necessario che i pallet consegnati in conto riparazione siano tenuti distinti da quelli conferiti al fine di disfarsene mediante opportuni accorgimenti che ne agevolino l'identificazione. Allo scopo, può essere ad esempio prevista la numerazione dei singoli pezzi o l'apposizione di altri segni distintivi.

Significativo il precedente giurisprudenziale (riguardante il noleggio di stracci ed il ritiro degli stessi, imbrattati d'olio, dopo l'utilizzo) costituito dalla sentenza della Pretura di Terni del 21 marzo 1996 (successivamente confermata dalla Corte di Appello di Perugia e dalla Corte di Cassazione), a seguito del quale è stato stipulato

nel 2004, tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero delle attività produttive e primarie imprese del settore della gestione di panni tecnici riutilizzabili per le pulizie industriali, un Accordo di programma che disciplina e inquadra lo svolgimento delle attività per il noleggio, il ritiro presso il cliente, il trasporto e il lavaggio dei panni tecnici di pulizia al fine del loro successivo riutilizzo. L'accordo intende promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti attraverso lo svolgimento di operazioni di lavaggio dei panni tecnici per le pulizie industriali al fine di consentirne l'utilizzo ripetuto per la loro funzione originaria, nonché di consentire la corretta gestione e il recupero, ove possibile, dei rifiuti derivanti dalle operazioni di lavaggio. L'accordo precisa a quali condizioni i panni tecnici possono non essere considerati rifiuti. Nessuno strumento analogo è stato implementato, a quanto consta, relativamente agli imballaggi, motivo per cui, in assenza di deroghe espresse agli adempimenti di legge, è opportuno attenersi rigorosamente alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti e dunque agli accorgimenti sopra indicati.

Nel caso, infatti, in cui il rapporto di riparazione in conto terzi non consenta (ad esempio, in ragione della doppia fatturazione: cessione e nuovo acquisto) di dimostrare in maniera inequivocabile la certezza del riutilizzo dei pallet da parte dello stesso utilizzatore che li ha consegnati al riparatore, i pallet, in sede di eventuali controlli, potrebbero essere qualificati come rifiuti.

CESSIONE IN BLOCCO DEL PARCO DEI PALLET USATI

Nell'ipotesi *sub (3)*, è evidente la natura di rifiuto dei pallet conferiti a terzi. Ci troviamo, infatti, di fronte ad una raccolta di rifiuti di imballaggio terziario, poiché:

- a)** prevale, anche alla luce delle modalità di gestione (conferimento in blocco dei pallet usati), l'interesse dell'utilizzatore di disfarsi dei pallet usati, che, come visto, prevale sull'interesse del cessionario a riutilizzarli a valle della cernita e della eventuale riparazione;
- b)** il pallet non è (o non è ancora stato individuato come) direttamente riutilizzabile.

Questa conclusione sembra, peraltro, confermata dalle modalità con cui generalmente avviene la raccolta: la differenziazione dei pallet tra quelli riutilizzabili subito, quelli da riparare e quelli da smaltire avviene, non preventivamente, presso la sede dell'utilizzatore secondo le modalità sopra descritte, ma in un secondo momento, presso lo stabilimento del riparatore. Tali operazioni di cernita e controllo, se effettuate dal raccoglitore/riparatore dopo il trasporto, configurano un'attività di recupero, ricadendo appieno nella già citata definizione di "preparazione per il riutilizzo". La riparazione vera e propria consiste poi in una operazione di riciclaggio.

Come detto, una diversa conclusione potrebbe essere raggiunta nell'ipotesi in cui l'individuazione dei pallet immediatamente riutilizzabili avvenga in un momento preventivo rispetto alla raccolta, presso lo stabilimento dell'utilizzatore.

TABELLA DI SINTESI

CASISTICA		QUALIFICAZIONE
Pallet usati selezionati e/o riparati dall'utilizzatore presso la propria sede	Integri (anche ceduti a terzi a qualsiasi titolo) e conformi alle norme tecniche di utilizzo.	Beni di imballaggio
	Riparati in conto proprio ai fini del loro diretto riutilizzo all'interno del ciclo produttivo/di consumo dell'utilizzatore. (n.b. il servizio può essere affidato a terzi)	Beni di imballaggio
	Selezionati dall'utilizzatore, messi a magazzino e successivamente ceduti a terzi utilizzatori o commercianti per la quantità in esubero. (n.b. il servizio può essere affidato a terzi)	Beni di imballaggio
	Difettosi, danneggiati, rotti e comunque non riutilizzabili direttamente.	Rifiuti
Pallet usati consegnati a terzi in conto riparazione	Cessione di pallet usati e restituzione di un numero di pallet corrispondente (fatturazione/rifatturazione).	Rifiuti
	Appalto di servizi, con restituzione dei medesimi pallet consegnati e pagamento di un corrispettivo a pallet per la riparazione.	Beni di imballaggio
Cessione a terzi in blocco del parco pallet usati (ancorché con ricavo)		Rifiuti

PALLET REIMMESSI AL CONSUMO, LINEE GUIDA APPLICAZIONE CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI

Il Contributo Ambientale CONAI si applica al momento della cosiddetta “prima cessione”, ovvero al trasferimento dell’imballaggio dall’ultimo produttore al primo utilizzatore. Tale cessione va individuata non necessariamente come la prima in senso cronologico, quanto piuttosto come quella che segna l’effettivo ingresso al consumo dell’imballaggio.

Pertanto qualora un imballaggio, terminato il ciclo di utilizzo, rientri al consumo attraverso una cessione sul territorio nazionale, a seguito di ritrattamento/ricondizionamento o riparazione, lo stesso deve essere assoggettato a Contributo Ambientale, al pari degli altri imballaggi immessi al consumo (a titolo esemplificativo e non esaustivo le tipologie di imballaggio interessate possono essere: pallet, casse, bobine, etc.)

In tutta analogia si opera per l’imballaggio usato che, comunque gestito (mediante formulario di accompagnamento) come rifiuto, rientri nel circuito degli imballaggi, a prescindere dalle operazioni sopra citate. Al contrario, in caso di semplice riutilizzo dei materiali di imballaggio, senza che si effettui alcuna operazione e comunque senza che si attui la gestione del medesimo come rifiuto, il Contributo Ambientale già applicato al momento della prima cessione non dovrà essere riapplicato.

PROCEDURE AGEVOLATE PALLET REIMMESSI AL CONSUMO

CONAI ha introdotto con decorrenza 1° gennaio 2013 l’applicazione di formule agevolate di applicazione del Contributo Ambientale, che prevedono percentuali di abbattimento del peso nella misura del:

- ▶ 40% sui pallet in legno reimmessi al consumo (usati, riparati o semplicemente selezionati) da parte di operatori del settore che svolgono attività di riparazione (seppure secondaria);
- ▶ 60% sui pallet in legno reimmessi al consumo riparati in conformità a capitoli codificati (ad oggi riconosciuto il solo Epal avente diritto ad ottenere l’abbattimento del contributo) nell’ambito di circuiti produttivi “controllati” . (Circolare CONAI 10.12.2012).


(fonte: Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale 2015)

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN LEGNO

In base al decreto legislativo 152/2006, che prevede l’obbligo da parte dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi di legno di garantire una corretta ed efficace gestione ambientale dei propri imballaggi una volta giunti a fine vita, Rilegno per conto dei produttori ad oggi consorziati rende disponibile un capillare network di piattaforme di raccolta dove i loro prodotti, una volta diventati rifiuti, possono essere conferiti con propri mezzi autorizzati a titolo gratuito da chi li utilizza.

A fronte di questo, che è un obbligo di legge, Rilegno, sin dall’inizio della propria attività istituzionale, ha individuato e sviluppato su tutto il territorio nazionale una fitta rete di piattaforme e rigeneratori di pallet convenzionati , liberamente consultabile al sito internet www.rilegno.org.

Nella specifica sezione della homepage alla voce “piattaforme/rigeneratori” è disponibile la funzione di ricerca per localizzazione geografica sia per regione che per provincia e ragione sociale con principali informazioni di contatto per definire data e orari di consegna del rifiuto di imballaggio di legno da parte dell’azienda utilizzatrice. Le piattaforme di raccolta sono altresì attrezzati per garantire l’asporto e trasporto dei rifiuti lignei direttamente dalle aziende utilizzatrici come servizio a titolo oneroso



Consorzio Nazionale per la raccolta e il riciclaggio degli imballaggi di legno

home site map link contatti f y t

Chi Siamo

Media & Press

Cosa facciamo

Documenti

Piattaforme e riciclatori

La rivista online

Spazio consorziati

News & Events

Prima volta in Rilegno?

la mia impresa usa imballaggi di legno

produco o riparo imballaggi di legno

sono un amministratore pubblico

La rivista online

Il periodico sulla raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di legno.



Video Gallery

I video delle fiere, degli eventi e delle fasi del riciclo del legno. Visita la video gallery Rilegno per saperne di più.



I numeri del legno

Il mondo del riciclo del legno in numeri.



News

Nicola Semeraro è il nuovo Presidente di Rilegno
 Nicola Semeraro, direttore dell'azienda 'Matera Imballaggi', succede a Fausto Crema alla presidenza del Consorzio Rilegno. La nomina, ratificata nel corso del CdA del 29/9/2015, ...

Expo, la raccolta differenziata che funziona
 Ad Expo Milano circa il 70% dei rifiuti, ovvero i due terzi del totale, sono stati riciclati. Un record per la raccolta differenziata, come testimonia il contatore ambientale del Conai, il Consorzio ...

Un Software per progettare i pallet e calcolarne la portata
 Si chiama Software Pallet Express 4.X, il nuovo Software in italiano per disegnare e calcolare la portata dei pallet, che verrà distribuito da Assomballaggi tramite Federlegno Arredo Eventi Sp...


[Leggi le altre news](#)

Piattaforme, riciclatori, rigeneratori

Documenti e moduli

Numeri del legno

Qualità e ambiente



Consorzio Nazionale per la raccolta e il riciclaggio degli imballaggi di legno

home site map link contatti f y t

Chi Siamo

Media & Press

Cosa facciamo

Documenti

Piattaforme e riciclatori

Spazio consorziati

News & Events



Piattaforme, rigeneratori e riciclatori

Cerca per ragione sociale

Cerca per Regione Provincia Tipologia

RIGENERAZIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN LEGNO

Riveste infine particolare rilevanza nella filiera del legno la rigenerazione degli imballaggi.

Questo processo riguarda i pallet, che, una volta esclusi a fine impiego dal circuito degli utilizzatori, possono essere sottoposti a un processo di riparazione, che consiste principalmente nella sostituzione degli elementi rotti (tavole e tappi o blocchetti).

Il processo di selezione e ricondizionamento pallet è una pratica diffusa tra le imprese consorziate a Rilegno: numerosi produttori di imballaggi nuovi la svolgono quale attività accessoria, come completamento di un servizio eseguito nei confronti dei loro clienti. A queste si affiancano sempre più aziende rigeneratrici che hanno il proprio core-business nel ritiro dei pallet dagli utilizzatori, con successiva cernita, riparazione e eventuale rilavorazione (ovvero la costruzione di pallet assemblando componenti derivati dallo smontaggio degli stessi non più reimpiegabili).

L'elenco delle aziende rigeneratrici pallet consorziate Rilegno è sempre disponibile, come per le piattaforme di conferimento, nella specifica sezione della homepage alla voce "piattaforme/rigeneratori" inserendo nel campo di ricerca la tipologia "rigeneratori pallet".

Inoltre, altre variabili di ricerca disponibili sono l'ubicazione per regione sia per provincia che per ragione sociale con principali informazioni di contatto.

I rigeneratori pallet autorizzati sono altresì attrezzati per garantire l'asporto e trasporto dei rifiuti lignei direttamente dalle aziende utilizzatrici.

Consorzio Nazionale per la raccolta il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno

home site map link contatti f y t

Chi Siamo Cosa facciamo **Piattaforme e riciclatori** Spazio consorziati

Media & Press Documenti La rivista online News & Events

Piattaforme, rigeneratori e riciclatori

Cerca per ragione sociale Cerca

Cerca per Regione Provincia Tipologia Cerca

Tipologia: Rigeneratori pallet
58 elementi trovati

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PALLET USATI E LINEE GUIDA ANCI

Assoimballaggi, Conlegno e ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani hanno elaborato insieme le Linee Guida per aiutare sia gli enti locali sia gli operatori del settore pallet in legno ad applicare correttamente le normative vigenti in fatto di commercio di unità di movimentazione usate. Il testo integrale delle Linee Guida è disponibile sul sito di Conlegno.

Gestire pallet usati significa ritiro, trasporto, riutilizzo diretto o preparazione per il riutilizzo e immissione sul mercato successiva alle predette operazioni, e ha un primo riferimento normativo nella disciplina sulla gestione dei rifiuti (parte IV D.Lgs n.152/2006 Testo Unico delle Norme in Materia Ambientale).

Infatti, il pallet è da considerare un rifiuto quando non può essere riutilizzato direttamente, ma per rientrare nella catena di distribuzione necessita di un'operazione di recupero, che sia di trattamento o anche semplice cernita (selezione).

ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE DI PALLET A MARCHIO IPPC/FAO NEL RISPETTO DELLA LEGALITÀ: COSA FARE?

1. **ADERIRE A CONLEGNO ED OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE FITOK** - in caso di commercio senza la specifica autorizzazione, è prevista la sanzione del pagamento di una somma da € 1.500,00 a € 9.000,00 (art. 54, comma 11, D.Lgs. 214/2005);
2. **OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE FITOSANITARIA REGIONALE** ex art. 19 D.Lgs. 214/2005 rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale territorialmente competente in base all'ubicazione del centro aziendale - in caso di commercio senza l'autorizzazione fitosanitaria regionale è prevista la sanzione del pagamento di una somma da € 2.500,00 a € 15.000,00 (art. 54, comma 4, D.Lgs. 214/2005);

SOLO COMMERCIO (ACQUISTO E VENDITA) DI PALLET USATI A MARCHIO IPPC/FAO?

Il Testo Unico per le Leggi di Pubblica Sicurezza (D.Lgs. 205/2006) prevede, inoltre, di:

1. **PRESENTARE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)** al Comune di residenza del soggetto che presenta la segnalazione (art. 126) - in caso di violazione, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1.032,00 (art. 17 bis, comma 3).
2. **TENERE IL REGISTRO GIORNALIERO** delle operazioni finalizzate all'esercizio delle attività di commercio (art. 128 TULPS) - in caso di violazione, è prevista la sanzione amministrativa da € 154,00 a € 1.032,00 (art. 17 bis, comma 3).

RECUPERO, SELEZIONE, RIPARAZIONE E COMMERCIO DI PALLET USATI A MARCHIO IPPC/FAO?

Il Testo Unico delle Norme in Materia Ambientale (D.Lgs. 152/2006) prevede, inoltre, di:

1. Possedere una delle seguenti autorizzazioni/iscrizioni:
 - a) Iscrizione al Registro recuperatori della Provincia di competenza di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06
 - b) Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59
 - c) Autorizzazione ordinaria per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06
 - d) Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del D. Lgs. 152/06.
 2. L'iscrizione all'albo Nazionale Gestori Ambientali nel caso di attività di raccolta/trasporto e/o di commercio/intermediazione senza detenzione (art. 212, comma 5);
 3. La tenuta di registro di carico e scarico rifiuti ai sensi art. 190 del D.Lgs. 152/06;
 4. Adozione del Formulario di Identificazione Rifiuti ai sensi art. 193 del D.Lgs. 152/06 durante la fase di trasporto;
 5. Adempiere agli obblighi imposti dall'art. 221 del D.Lgs. 152/06 con riferimento al produttore di imballaggi.
- In caso di violazione di uno dei sopra indicati adempimenti, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.

ULTERIORI ADEMPIMENTI, CHE RIGUARDANO I SOGGETTI GIURIDICI CHE SVOLGONO UN'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE NEL SETTORE DEI PALLETS USATI:

1. iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato;
2. regolarizzazione della posizione contributiva;
3. avere il Certificato Prevenzione Incendi o aver presentato la Dichiarazione di Inizio Attività ai Vigili del Fuoco per le aziende che esercitano le attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982;
4. iscrizione al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e al consorzio di filiera (RILEGNO).

PRESCRIZIONI FITOSANITARIE E REGOLE DI RIPARAZIONE EPAL PER LE LOGISTICHE

INFORMATIVA SULLE PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER LA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI IN LEGNO A MARCHIO IPPC/FAO E DEI PALLET EPAL ALLE IMPRESE UTILIZZATRICI/LOGISTICHE.

Conlegno, Soggetto Gestore del marchio IPPC/FAO e titolare del marchio FITOK, ufficialmente riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con DM 13 luglio 2005 (G.U. Serie Generale n. 175 del 29 luglio 2005), nonché come Comitato Nazionale EPAL, informa in merito alle prescrizioni tecniche e normative che devono attuarsi nella gestione dei pallet in legno a marchio IPPC/FAO (italiani e stranieri) ed EPAL. Il marchio EPAL è registrato in sede internazionale come marchio collettivo ed è di proprietà della European Pallet Association e.V. che lo concede in uso, mediante licenza, alle aziende che ne facciano richiesta e rispondano ai requisiti previsti dal Regolamento Tecnico EPAL. Le licenze, che vengono rilasciate per il tramite dei Comitati Nazionali dei paesi europei aderenti al sistema EPAL, autorizzano alla produzione di pallet EPAL o alla riparazione dei pallet EPAL usati. I pallet EPAL possono essere prodotti e/o riparati solo da imprese licenziate EPAL, produrre e/o riparare un pallet EPAL senza essere titolare di licenza integra il reato di contraffazione.

Tutti i pallet EPAL prodotti dopo il 1° gennaio 2010 negli altri paesi europei e dopo il 1° luglio 2010 in Italia, devono essere marchiati IPPC/FAO, secondo le regole di applicazione dello Standard internazionale ISPM No. 15 del paese di produzione dei pallet. In Italia la normativa di riferimento per la gestione fitosanitaria degli imballaggi in legno è rappresentata dai Decreti Ministeriali 2 luglio 2004 (G.U. Serie Generale n. 295 del 17 dicembre 2004) e 4 marzo 2011 (G.U. Serie Generale n. 129 del 6 giugno 2011) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Decreto Legislativo n. 214 del 2005 e successive modifiche, che prevede l'obbligo dell'autorizzazione fitosanitaria per tutti coloro che commercializzano imballaggi in legno a marchio ISPM No. 15.

Come si traducono in pratica queste prescrizioni e come possono veder coinvolti gli operatori logistici o i Ce.Di.?

La riparazione di pallet EPAL è consentita solo a soggetti titolari di apposita licenza, pertanto la riparazione del parco pallet, se trattasi di pallet EPAL, deve essere effettuata da soggetti licenziatari (elenco disponibile su www.conlegno.eu sezione EPAL imprese autorizzate), onde non incorrere nel reato di contraffazione (art.473 c.p.) che potrebbe essere contestato, a titolo di concorso nel reato, qualora si affidi la riparazione del parco pallet EPAL a cooperative o imprese non licenziate.

La selezione e riparazione di pallet a marchio IPPC/FAO può essere effettuata solo da soggetti autorizzati FITOK e, qualora si commercializzino imballaggi nuovi e/o usati a marchio IPPC/FAO (sia italiani che esteri), occorre altresì l'autorizzazione fitosanitaria regionale (ad esempio in caso di esuberi di magazzino).


Quali sono i reati in cui si incorre in caso di produzione e/o riparazione di pallet EPAL senza licenza?

Produrre e/o riparare pallet a marchio EPAL senza essere titolari di licenza integra il reato punito dall'art.473 del codice penale (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni), procedibile d'ufficio e punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2.500 a 25.000 Euro.

Quali sono le conseguenze per chi opera senza autorizzazioni?


- a.** Commercializzare imballaggi a marchio IPPC/FAO senza l'autorizzazione fitosanitaria regionale prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 Euro (art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 214/2005).
- b.** Commercializzare imballaggi a marchio IPPC/FAO senza l'autorizzazione FITOK comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.500 a 9.000 Euro (art. 54 comma 11 del D. Lgs. n.214/2005).
- c.** Commercializzare imballaggi a marchio IPPC/FAO senza autorizzazione fitosanitaria né autorizzazione FITOK comporta l'applicazione di entrambe le sanzioni dei precedenti punti **a)** e **b)**.L'Area Tecnica FITOK è a disposizione per chiarimenti o informazioni al numero 02.89095300 o all'indirizzo fitok@conlegno.eu, la segreteria EPAL è raggiungibile allo 02.89095300 int. 327 oppure all'indirizzo epal@conlegno.eu.

Criteri di scambio del pallet EPAL




Il sistema IDM-GDO italiano, come libera determinazione tra le parti, considera interscambiabili solo i pallet EPAL.

OK INTERSCAMBIO



NO INTERSCAMBIO




Conlegno - Consorzio Servizi legno Sughero.


Comitato Tecnico Epal di Conlegno - Foro Buonaparte 12, 20121 Milano - T +39.0289.095300 - F +39.0289.095299 www.conlegno.eu - epal@conlegno.eu

GESTITO DA conlegno


Caratteristiche dei pallet non intercambiabili.




1 **ITA** - Una tavola è danneggiata e lascia i chiodi scoperti.




2 **ITA** - Manca un blocchetto o è danneggiato.




3 **ITA** - Una tavola è danneggiata.



4 **ITA** - Più di due tavole sono danneggiate.



5 **ITA** - Manca una tavola.



6 **ITA** - Manca il marchio EPAL sui blocchetti laterali (se è un pallet prodotto dopo il 1° Agosto 2013); manca il marchio EUR a destra e EPAL a sinistra (se è un pallet prodotto prima del 1° Agosto 2013).

Altre caratteristiche: cattivo stato generale.

- **ITA** - Non è più possibile garantire la capacità di carico.
- **ITA** - Pallet particolarmente sporco.
- **ITA** - Importanti scheggiature in diversi blocchetti.
- **ITA** - È evidente che per la fabbricazione o la riparazione dei pallet sono stati utilizzati componenti non consentiti.

Conlegno - Consorzio Servizi legno Sughero.
 Comitato Tecnico Epal di Conlegno
 Foro Buonaparte 12, 20121 Milano
 T +39.0289.095300 - F +39.0289.095299
www.conlegno.eu - epal@conlegno.eu

EPAL
 GESTITO DA conlegno